

L'importanza di Francesco Bernardino all'interno della comunità di Gorla Minore si evince dai fatti del 1603, quando egli fu chiamato a risolvere una disputa nata tra la comunità e un suo parente, Ottaviano Terzaghi; il 20 ottobre 1603 si radunò in piazza il convocato di Gorla Minore, il quale decise di istituire una guardia armata. Nella stessa occasione i componenti del convocato decisero l'esercizio di uso pubblico della piscina (o fossa) sita sulla piazza, e questo nonostante il parere negativo del proprietario della stessa, Giovanni Giacomo Terzaghi (erede dei beni di Ottaviano Terzaghi). La piscina, ubicata in prossimità del pozzo pubblico, oltre a raccogliere le acque piovane, serviva da abbeveratoio per gli animali, e la popolazione la usava "*ab immemorabili*" col tacito assenso dei Terzaghi, acquisendo così una sorta di diritto di usucapione. La comunità, resistendo al volere del nuovo proprietario e di comune accordo con questi, designò un arbitro nella persona del dottore collegiato Francesco Bernardino Terzaghi. Il lodo confermò la proprietà della piscina ai Terzaghi col carico della manutenzione, nonché l'uso perpetuo della medesima da parte della popolazione.³⁸

Il testamento del Sig. Bernardino Terzaghi, rogato nel 1622 e confermato nel 1629, prevede l'istituzione di 4 doti da £. 50 cadauna ed una di £. 100 da offrire ad altrettante fanciulle gorlesi di buona famiglia e buona fama, povere ma istruite nella buona dottrina cristiana. La somma era a valere su un legato fatto dal Don Giovanni Giacomo Terzaghi, fratello di Bernardino, arciprete della chiesa

³⁸ L. FERRI, L. TOVAGLIARI: "*Gorla Minore – Prospiano...*" op. cit., p. 101.

milanese.³⁹ Egli lascerà inoltre ai figli i beni ricevuti dal fratello Giovanni Giacomo.

Francesco Bernardino ebbe da Lucia Magni almeno cinque figli; Uberto, Francesco Maria, Lucia, Caterina e Carlo Giovanni Giacomo; quest'ultimo risulta essere persona di grande importanza nell'evoluzione della famiglia.

2.3.1 Mons. Carlo Giovanni Giacomo Terzaghi: i primi anni

Carlo Giovanni Giacomo Terzaghi nasce presumibilmente nei primi anni del XVII secolo; poco sappiamo dei suoi anni giovanili, tranne che fu presto indirizzato alla vita clericale.

Nel 1622 il seppur giovane Monsignore Carlo Giovanni Giacomo Terzaghi ebbe particolare importanza (così come Mons. Alessandro Moneta) nelle vicende che portarono alla canonizzazione della nuova chiesa di Gorla Maggiore dedicata al Cardinale Carlo Borromeo e alla traslazione di alcune sue reliquie nell'edificio sacro. (vedi appendice 1)

Il motivo della costruzione della chiesa, i cui lavori iniziarono nel 1603 per iniziativa del sacerdote gorlese Don Gaspare Varadeo per terminare nel 1629 con la sistemazione della campana donata da T. Almasio, può ritrovarsi nella presenza nella Curia di importanti elementi legati alla comunità gorlese: se i Terzaghi avevano posto le loro radici nel paese da oltre un secolo con la costituzione della Cappellania di Santa Margherita, i Moneta costituivano addirittura

³⁹ Ivi pp. 101-102.

una vera e propria organizzazione dei "monetari", con forti legami a Milano.

Pochi anni dopo, 5 Settembre 1630, il notaio di Busto Carati rogò un documento riguardante il juspadronato del cappellano della chiesa di Gorla Minore da parte dei fratelli Terzaghi. Alla fine della sua rubrica si trova una carta autografa di Carlo, il quale scrive:

*"Io Carlo Terzago, Dottore Collegiato e canonico ordinario ratifico l'approvazione fatta dal Capitan Uberto et Francesco Maria Terzago miei fratelli nel molto reverendo prete Cristoforo Pieri nella cappella di S. Maria de l'Arbore come juspadronato di casa nostra."*⁴⁰

Il diritto di presentare il cappellano per la chiesa campestre della Madonna dell'Albero era passato dalla famiglia Balbi alla famiglia Terzaghi nel 1622.⁴¹

Qualche anno prima, nel 1627, Carlo ereditò (con i fratelli Uberto e Francesco Maria) i beni lasciati in fidecommesso dallo zio, l'arciprete metropolitano Giò Giacomo Terzago q. Gerolamo. Tali beni, destinati nel testamento del 1620⁴² a Francesco Bernardino,

⁴⁰ A.S.MI. Rubrica dei Notai 1205.

⁴¹ L. FERRI, L. TOVAGLIARI: *Gorla Minore - Prospiano...* op. cit., p. 360.

⁴² A.S.MI. Fondo Trivulzio Orfanotrofio Femminile Terzaghi, cart. 14, fasc. "1623-1627", sotto fasc. "Terzago G. Giacomo q. Gerolamo testamento e codicillo 1620, 15/9, 1624, 22/5, doc. 1620, 15 Settembre" Testamento rogato il 15 Settembre 1620 dal notaio Massimiliano Bianchino e dato fuori dal Sig. Giuseppe d'Adda.

passarono direttamente ai suoi figli a causa della morte dello stesso Francesco Bernardino, avvenuta nel 1624.⁴³

Carlo Giovanni Giacomo venne nominato in giovane età canonico della Cappella Reale di S. Maria della Scala di Milano, e divenne canonico ordinario del Duomo di Milano fin dall'età di 31 anni. E' interessante notare come la carica di canonico metropolitano si ripeta costantemente dalle precedenti generazioni; a Giovanni Maria (canonico nella prima metà del '500) seguì Giovanni Giacomo, a cui ora sopraggiunge Carlo Giovanni Giacomo.

La chiesa metropolitana, aveva un Capitolo Maggiore e da un Capitolo minore: il primo contava cinque dignità (arciprete, arcidiacono, primiero maggiore, prevosto, decano), dieci canonici dell'ordine sacerdotale (tra cui il teologo e il penitenziere maggiore), dieci canonici dell'ordine diaconale, cinque dell'ordine suddiaconale e altre figure (maestro delle cerimonie e prefetto, ordinarioli e notari, maestro di coro, lettori e mazzieri, cappellani, vicecerimoniere). Il Capitolo minore era formato da canonici ufficiali, cantori e mansionari (cerimonieri, notari, maestro di coro, quindici lettori, dieci mazzieri, curati, penitenzieri, sacristi, ventiquattro cantori, dodici ostiari, nove chierici).

Carlo Giovanni Giacomo fu nella medesima curia anche vicario episcopale e divenne sovrintendente dell'ospedale del Venerando Luogo Pio. Tra il 1630 e il 1634 assunse la carica di deputato della fabbrica del Duomo e, nello stesso 1634, visitò i luoghi santi di

⁴³ Per una disamina dei beni lasciati in fidecommesso dall'arciprete metropolitano Giovanni Giacomo al fratello Francesco Bernardino si rimanda al paragrafo precedente.

Roma, ottenendo in poche settimane il privilegio di far parte della corte papale di Urbano VIII, il quale lo nominò governatore di Imola, in Romagna; appena giunto fu onorato dall'accoglienza del Conte Barberino e da Don Tadeo, prefetto di Roma e Generale di Santa Chiesa. In questa occasione Don Carlo Terzaghi venne nominato amministratore delle terre (ora confiscate) del Conte Mariano Alidosio, il quale era stato accusato del reato di lesa maestà.⁴⁴

Carlo fu inoltre scelto nel 1636 dal governo papale come Vice Governatore della città di Tivoli, mentre nel 1638 divenne Governatore di Fano; in questa città ottenne l'applauso di papa Urbano VIII, posto sulla facciata del palazzo apostolico il primo Aprile 1640 (vedi appendice 2).

Fin da queste prime esperienze è chiaro come il Terzaghi sapeva conquistare la fiducia e la stima dei suoi superiori, tanto da riuscire in breve tempo non solo a far parte della corte papale, ma anche ad ottenere numerose cariche ed impegni; risultati che molti non seppero ottenere in un'intera carriera ecclesiastica.

A conferma di quanto appena detto, Carlo Giò Giacomo ottenne successivamente la carica di Governatore anche per le città di Faenza (1638), il presidentato di Montalto (1640), Città di Castello (1643), Fabriano e Imola; governò inoltre la provincia di Sabina e il vescovado di Girgenti (Agrigento), il quale gli fruttò poi una pensione vitalizia di ben 300 scudi.⁴⁵

⁴⁴ A.S.MI. Fondo Trivulzio Orfanotrofio Femminile Terzaghi, cart. 40, fasc. "notizie riguardanti Mons. Terzaghi e poesia in sua lode, 1534-1611".

⁴⁵ Ibidem

Conclusa un importante periodo al servizio dello stato pontificio, Mons. Terzaghi tornò in valle Olona ed ottenne da Papa Innocenzo X, nel 1648, la licenza di poter celebrare messa nell'oratorio di Gorla Minore.

Oltre alle numerose cariche ricoperte per conto dello stato pontificio, Carlo Terzaghi ottenne anche cariche pubbliche, tra cui quella di dottore collegiato e di amministratore generale perpetuo dell'ospedale dell'esercito di Sua Maestà Cattolica; questa ufficio, ottenuto il 21/11/1647, risulterà essere molto importante per gli sviluppi futuri della sua vita.⁴⁶

2.3.2 L'acquisizione del feudo di Gorla Maggiore

Con il dominio spagnolo lo Stato di Milano conservava ancora molti tratti dello stato cittadino, in cui le città e le relative oligarchie detenevano ampi poteri e privilegi dai quali erano esclusi i rurali: le autorità del capoluogo avevano infatti giurisdizione (sulla città e sull'intera provincia) in fatto di viabilità, commercio di generi alimentari, calmiere dei prezzi, ubicazione delle attività produttive; i cittadini godevano inoltre del privilegio di essere tali, in forza al quale ovunque si trovassero, essi non erano soggetti ai giudici locali, restando giudicabili solo da quelli cittadini. Cittadini e rurali erano inoltre soggetti a due diversi regimi fiscali (prevalentemente indiretta per i primi e diretta per i secondi).

⁴⁶ A.S.MI Fondo Trivulzio Orfanotrofio Femminile Terzaghi cart. 38 "Registro delle scritture lasciate dal Sig. Marchese Don Uberto passato da questa all'altra vita il 16 Agosto giorno di S. Rocco 1725", p. 48.

Ad accentuare la natura disorganica della struttura politica amministrativa contribuiva la presenza di numerose comunità rurali che, in un modo o nell'altro, riuscivano a sottrarsi del tutto o in parte al controllo degli organi di governo; oltre ai borghi e ai villaggi che difendevano ad ogni costo privilegi ed immunità ottenute in passato (come per esempio Abbiategrasso, la quale poteva eleggere il proprio Podestà in piena autonomia), tra le giurisdizioni speciali si possono segnalare le cosiddette "terre separate", le quali godevano di un'ampissima autonomia amministrativa rispetto al capoluogo di provincia ed erano soggette in minima parte alla fiscalità del governo centrale. I feudi imperiali erano poi terre soggette al controllo imperiale; esse sfuggivano al controllo delle autorità locali, ponendosi come vere e proprie enclave: non a caso tali terre divennero spesso rifugio di briganti, disertori e contrabbandieri, alimentando all'interno degli stessi (ma anche all'esterno) numerosi disordini: è altresì evidente come l'autorità del feudatario, forte di una totale immunità, poteva talora assumere i toni dell'arbitrio e della sopraffazione dei sudditi.

Ai feudi Imperiali si accostarono i feudi camerali, terre che erano cioè legate da un diretto rapporto di vassallaggio ai duchi di Milano; nelle infeudazioni i duchi trovarono un modo sia per ricompensare i loro uomini più fedeli, sia per affidare a gente fidata il controllo delle terre rurali, dove più difficilmente si poteva far sentire il diretto controllo dell'autorità ducale.

I sovrani spagnoli apportarono tre importanti modifiche al sistema preesistente, dando maggiore stabilità al sistema: in primo luogo

imposero il principio dell'«
in modo da ridurre il n.
secondariamente, si valsero della
reinfeudalizzazioni, non tanto per
quanto per reperire denaro; infine, i
nobiliari a quella dei feudi, stabilendo che
fregiarsi del titolo di nobile se non appoggiava.

L'investitura feudale non comportava il possesso
beni immobili, ma la concessione di vari diritti
domiciliata in quelle terre; il feudatario, oltre ad ottenere
della popolazione, poteva eleggere a sua scelta il giudice
(giudice feudale) da una rosa proposta dal Senato, il quale co-
valutava l'operato del giudice che a sua volta doveva
confermato dalla popolazione due anni dopo la sua elezione
s'impediva così il totale arbitrio del feudatario nelle terre da lui
controllate garantendo la popolazione stessa. Per lo stesso motivo al
giudice feudale erano sottratte le cause sui reati più gravi e tutte le
cause che vedevano coinvolto personalmente il feudatario, mentre le
sentenze che prevedevano la pena capitale, la mutilazione o la
confisca dei beni dovevano essere confermate dal Supremo
Magistrato.

Al feudatario restava il diritto di lucrare tutte le multe e le confische
decise dal giudice feudale e la riscossione delle regalie ordinarie,
quali i dazi su vino, sale, imbottato, carne, pane, ecc..., e di esigere
un'imposta per l'esercizio di alcuni servizi pubblici, quali il mulino, il
forno per cuocere il pane o la taverna del villaggio, fermo restando

che "non può il feudatario astringere ai sudditi cosa alcuna di più di quello solevano pagare alla Regia Camera, sotto pena della perdita del feudo"⁴⁷.

E' inoltre da sottolineare che il possesso di un feudo, prima di essere un vantaggio economico, è un vantaggio di immagine: i diritti su queste terre sono estremamente ridotti rispetto al passato.

L'ingresso di molti appartenenti alle famiglie feudatarie nel mondo ecclesiastico, se da una parte risponde al bisogno di conservare intatto il patrimonio,⁴⁸ dall'altro trova ragione nella grande influenza che esercita la chiesa sul potere secolare.

La Diocesi di Milano, che copriva la metà della superficie dello stato, nutriva un vivo sentimento di singolarità nell'ambito della chiesa universale, alimentato dalle peculiarità del rito ambrosiano. La popolazione si manteneva attaccata alla religione dei padri nonostante il decadimento - diffuso in un po' tutto il mondo cattolico - dei costumi dei chierici e religiosi.

E' inoltre da notare che secondo Luigi Faccini

"mai durante l'età moderna gli enti ecclesiastici si erano trovati in una situazione economica e sociale tanto fortunata e privilegiata quanto nei decenni più bui della crisi seicentesca: ricchi ordini monastici, mense vescovili e persino misere parrocchie seppero accortamente trarre profitto dalle nuove opportunità speculative che si presentavano. Guerre ed epidemie, rendendo

⁴⁷ A.S.MI. Fondo Feudi Camerali p.a., cart. 16 fasc. 1, "Avvenimenti circa l'autorità dei feudatari dello Stato di Milano" (a stampa), in D. SELLA: *Lo Stato di Milano in età spagnola*, UTET Torino 1987, p. 34.

⁴⁸ Per una completa disamina del problema si rimanda a M. BARBAGLI: "Sotto lo stesso tetto" op. cit.

*più breve ed incerta la vita, non potevano che giovare ai mediatori della sopravvivenza ultraterrena, ad un clero che aveva ritrovato unità e prestigio sotto le insegne della riforma tridentina. A ciò si deve soprattutto quel moltiplicarsi di legati, di lasciti e pie donazioni che avrebbero concorso ad ampliare, fin dai primi anni di crisi, il patrimonio degli enti religiosi.*⁴⁹

A questo proposito occorre ricordare che ogni comunità del regio demanio poteva essere concessa in feudo da parte della corona: in una simile circostanza la comunità poteva valersi della facoltà di richiedere che l'atto d'investitura fosse revocato, a patto di sborsare una somma pari ai due terzi del prezzo pagato dal nuovo Signore. Quando un villaggio riusciva a liberarsi dall'infeudazione, non poteva più essere concesso in feudo ad altri richiedenti, a meno che non rinunciasse esplicitamente a questo diritto. Una tale opzione poteva essere esercitata dalla comunità ogni volta che il loro Signore moriva senza lasciare eredi nella linea maschile diretta, nel qual caso la terra era nuovamente incamerata dalla corona.

Erano quindi tre i casi in cui ad un villaggio si presentava l'opportunità di scegliere tra la libertà e l'infeudazione:

- 1) quando la corona decideva di vendere in feudo una comunità sino allora libera;
- 2) quando un feudo si trovava sul punto di essere venduto dopo l'incameramento del demanio;

⁴⁹ L. FACCINI: *La Lombardia tra '600 e '700*, Milano, Franco Angeli Editore 1988 p. 144.

3) quando la comunità, che in passato aveva acquistato il diritto di non essere più infeudata rinunciava a tale diritto.

Il prezzo dell'infeudamento era fissato sulla base di due cifre ben distinte: una era proporzionale al numero dei fuochi (che normalmente era valutata in 40 lire l'uno) senza tener conto della ricchezza o povertà, o delle capacità di produrre reddito; l'altra cifra rappresentava il valore dell'eventuale reddito che si stimava potesse essere ricavato annualmente dal nuovo signore. Se la prima cifra era considerata come il pagamento di un'imposta che si riscuoteva dai ricchi in cambio del privilegio che si offriva loro di acquistare un titolo nobiliare; la seconda cifra riguardava il valore economico delle terre, e poteva considerarsi un anticipo che l'acquirente faceva all'erario sulle future entrate che sarebbero toccate all'erario stesso. Pochi però risultano i casi in cui era previsto il pagamento della seconda cifra, in quanto spesso le regalie, all'atto dell'infeudazione del villaggio, erano già state alienate dallo stato.

Come sappiamo, il governo spagnolo era all'incessante ricerca di denari per sostenere le numerose e lunghe guerre seicentesche che videro coinvolta la Lombardia e la Spagna, tanto che una principale fonte di reddito del periodo fu proprio la vendita di numerosi feudi e di cariche nobiliari: durante la dominazione iberica il numero di villaggi infeudati superò abbondantemente il migliaio; è un errore però desumere da ciò che l'età spagnola significò un brusco ritorno del feudalesimo, in quanto lo Stato di Milano pullulava già di feudi quando Carlo V ne assunse la guida. Molte delle infeudazioni

comandate dalla Corona di Spagna non erano altro che concessioni di terre che già precedentemente erano state vendute ad appartenenti di famiglie ormai estinte, tanto che sono poche le terre di nuova infeudazione. La creazione di nuovi feudi non fece quindi che seguire una direzione già nettamente tracciata nel secolo precedente: l'unica vera differenza fu che gli Asburgo considerarono il regime feudale non tanto come uno strumento per assicurarsi la fedeltà dell'aristocrazia, quanto piuttosto come un comodo mezzo per ricavare delle entrate; di qui la consuetudine di concedere un feudo dietro il pagamento in contanti di una somma proporzionale all'estensione delle terre infeudate, di subordinare la concessione di un nuovo titolo nobiliare all'acquisizione di un feudo, e di massimizzare l'eventualità che un feudo si devolvesse alla Corona per interruzione della linea di successione insistendo sul principio di primogenitura.⁵⁰

Nello Stato di Milano la Spagna si trovò ad affrontare anche un imponente organismo ecclesiastico che attingeva forza da antiche consuetudini, dalla vasta rete d'interessi anche materiali intrecciati nel corso dei secoli con i ceti dirigenti, dagli stretti legami che lo univano con l'apparato statale e con l'attaccamento del popolo alla religione. In particolare, il sentimento vivo della chiesa milanese come singolarità all'interno della Chiesa cattolica esaltava lo spirito religioso.

⁵⁰ Per un approfondimento della questione si rimanda al testo di D. SELLA: *Lo Stato di Milano in Età Spagnola*, op. cit.

Sul finire del 1649 Mons. Carlo Giovanni Giacomo Terzaghi chiese che gli fossero pagati i crediti che egli vantava verso il governo per gli stipendi arretrati dovutigli per le mansioni svolte come amministratore degli ospedali dell'esercito di Sua Maestà. La richiesta, prontamente girata dal magistrato ordinario al tesoriere Sig. Arese, non trovò soddisfazione:

*"Mons. Carlo Giò Giacomo Terzaghi, in stato dell'Ospedale Reale d'Alessandria, di farli prender denari per la cura dei malati, ed avendo fatto istanza a Sua Eccellenza di renderli all'Ospedale, ordinò al Sig. presidente Arese che li si assegnasse denari. Avendo riportato che non ve ne erano, di non far pagare i poveri e di esser pagato del suo soldo offresi comperare dei feudi."*⁵¹

Il Terzaghi chiese infatti di infeudare le terre di Gorla Maggiore, Gorla Minore, Solbiate Olona e Prospiano, poste nella pieve di Olgiate Olona, offrendosi di pagare una parte del prezzo dovuto scalando dai crediti suddetti.

Normalmente, il pagamento del prezzo del feudo era evaso all'atto della vendita con la consegna del denaro contante; essendo il tipo di pagamento proposto da Terzaghi inusuale, alla richiesta dovette far seguito un decreto ducale che in data 20 Gennaio 1650 confermava la possibilità di pagare una parte del prezzo scalando dai crediti dovuti al monsignore così come da lui richiesto:

⁵¹ A.S.MI. Fondo Feudi Camerali p.a., cart. 271 fasc. B "Feudo di Gorla Maggiore 1650, 13 Giugno", doc. del 12/2/1650.

“Mons. Carlo Giovanneo Giacomo Terzaghi offrì infeudarsi delle terre di Gorla Maggiore, Gorla Minore, Solbiate Olona e Prospiano tutte quante nella pieve di Olgiate Olona Ducato di Milano, con che dopo la morte d'esso Mons. Terzaghi di detti feudi, cioè di Gorla Minore e Solbiate passino nel Sig. Francesco Maria Terzaghi suo fratello e suoi figli e discendenti fino in infinito, maschi però legittimi e naturali, nati e procreati da legittimo matrimonio con ordine di primogenitura, e quelli di Gorla Maggiore e Prospiano passino nella Signora Donna Beatrice Suarez D'Ovalle moglie che fu del q. Sig. Sergente Maggiore Uberto Terzaghi altro suo fratello, e nelli suoi figli maschi legittimi e naturali avuti da detto Sig. Uberto Terzaghi e nelli discendenti d'essi figli maschi legittimi come sopra fino ad infinito con ordine di primogenitura et per il prezzo di detto feudo offrì detto Mons. Terzaghi di pagare 40 lire per ciascun fuoco, due delle tre parti del qual prezzo pagherà alla Regia Camera nell'atto che si farà istrumento di vendita, e l'altra terza parte se li dovrà nell'istesso atto compensare sopra quello che come Amministratore Generale degli Ospedali dell'Esercito deve avere dalla Regia Camera per il suo soldo conforme all'ordinato da S. Ecc. con un decreto fatto il 20/1/1650 che qui annesso si esibisce.

Detta vendita si dovrà fare con quei modi che in altre simili vendite si sono osservate e con le medesime condizioni e principalmente con un patto che senza pregiudizio della ratificazione qualsivoglia fatta (...) nel termine di un anno dopo essa vendita s'abbia a riportare da parte della Regia Camera a spese della stessa Regia Camera le ratificazioni della stesse, e in caso che in quella non si riporti, sia lecito al Mons. se così a lui parerà, di recedere dal contratto, e in tal caso sarà la Regia Camera obbligata nella restituzione del

prezzo tanto che si pagherà quanto che si compenserà insieme con l'interesse d'esso detto prezzo dal giorno del pagamento a ragione del 5% l'anno.

*Inoltre si dichiara che esso Mons. non intende di acquistare dette terre se non tutte insieme (...) s'intende di accettare nel termine di otto giorni prossimi altrimenti si lascia per non fatta. Data in Milano il 27/1/1650.*⁵²

E' da sottolineare il fatto che la scelta di infeudare proprio queste comunità non fu affatto casuale; il Terzaghi e la sua famiglia, come abbiamo visto, avevano già notevoli interessi in queste terre, tanto da risultare proprietari di numerosi appezzamenti e di alcune case: gli acquisti compiuti da Francesco Bernardino e dal fratello arciprete Giovanni Giacomo ne sono una chiara prova, e la richiesta poi di voler acquistare le terre unitamente non fa che confermare la volontà dello stesso di assumere il controllo di una porzione di territorio delimitata e omogenea.

Trovandosi ostacolato dalla sua posizione di ecclesiastico, la richiesta di infeudazione prevedeva il passaggio del feudo ai fratelli del richiedente e ai successori degli stessi, e

*"(...) finita una di dette linee succeda nei feudi l'altra, cioè il maschio legittimo più prossimo di detta linea non già primogenito. Qualora non vi fosse più prossimo altro che il primogenito, dovrà succedere il fratello del defunto e suoi figli con ordine di primogenitura, cosicché il feudo resti diviso e continui in due rami..."*⁵³

⁵² A.S.MI. Fondo Feudi Camerali p.a., cart. 271 fasc. B già cit., doc. del 27/1/1650.

⁵³ A.S.MI. Fondo Feudi Camerali p.a., cart. 271 fasc. B già cit., riassunto.